

Il Focus



Mutui legati al tasso Euribor: diritto al rimborso

n. 74 del 28 novembre 2016

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group

BHR Group
Via Antonio Canova, 7
37050 – Oppeano (VR)

Telefono +39 045/8538155
Fax +39 045/7130963
eMail info@bhrgroup.net

RIMBORSO TRUFFA TASSI

I clienti con mutuo variabile parametrato all'Euribor tra il primo settembre 2005 e il 31 marzo 2009 potrebbero ottenere il rimborso per interessi illegittimi. Tutto nasce da una sentenza del 2013 dell'Antitrust UE, da cui emerge una manipolazione dei tassi operata da alcuni gruppi bancari a danno dei mutuatari ed il cui testo, da poco svelato, potrebbe essere utilizzato per chiedere ed ottenere il risarcimento.

Il testo della sentenza dovrebbe aprire la strada alla possibilità di rimborso per coloro che hanno sottoscritto o che avevano in corso un mutuo o altra tipologia di finanziamento con tasso legato all'Euribor (prestiti, leasing...) nel periodo indicato. Possono essere risarciti gli interessi entro dieci anni dalla data di fine pagamento del mutuo. Quindi, è fondamentale controllare le date di stipula e di scadenza del contratto. Secondo l'avvocato Andrea Sorgentone (Sos Utenti), che ha seguito il caso ottenendo il provvedimento dell'Antitrust UE: la prova della manipolazione dell'Euribor dovrebbe essere data mediante produzione della sentenza UE.

RIMBORSO EURIBOR NEGATIVO

Altro caso è invece la clausola del tasso floor, ossia il tetto minimo applicabile all'indicizzazione in caso di Euribor negativo: molte banche non lo hanno inserito nel contratto ma hanno comunque applicato la soglia minima dello 0% invece di calcolarlo in negativo. Questo ha significato un pagamento maggiore del dovuto, senza alcuna restituzione. Qualche esempio: l'Euribor a 1 mese è negativo dal marzo 2015, quello a 3 mesi da maggio 2015, quello a 6 mesi da novembre 2015. La stessa Banca d'Italia è intervenuta per intimare alle banche di non neutralizzare l'erosione dello spread dovuto all'Euribor negativo attribuendogli valore pari a zero; di non ricorrere di fatto a clausole "floor clause" non pubblicizzate e non incluse nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale; provvedere al rimborso degli interessi erroneamente calcolati. Se ne desume che la prima cosa da fare è verificare le proprie condizioni contrattuali e, nel caso risultino irregolarità, si contatti la propria banca per ottenere il risarcimento.

MARKUS OEHLEN

